

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 23 **del mese di** Novembre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Dapporto Anna Maria	Assessore
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Rabboni Tiberio	Assessore
7) Ronchi Alberto	Assessore
8) Sedioli Giovanni	Assessore
9) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede l'Assessore Dapporto Anna Maria
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-QUADRO DI DURATA QUINQUENNALE TRA LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, PER IL CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Cod.documento GPG/2009/2176

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2176

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che individua la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;

Visto il R.D. 7 febbraio 1884 n. 1243, recante "Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana Croce Rossa";

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", e, in particolare l'articolo 1;

Visto il D.P.C.M. del 06/05/2005 n. 97, recante "Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa";

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt.6, 11, 12 e 18;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l'art. 5;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il "*Fondo regionale di protezione civile*", ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato a "*finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", e, in particolare, gli artt. 2, 8, e 10;

Vista l'Art. 8 comma 5ter della Legge 27 febbraio 2009 n°13, con la quale vengono estesi i benefici di legge previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e, in particolare, gli artt.1, 8, 9, 10, 12;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni regionali - abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11" e, in particolare, l'art. 7, commi 3 e 4, che disciplina il ricorso da parte della Regione alla concessione di beni in comodato d'uso gratuito;

Vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva collaborativa Stato-regioni che è racchiusa nel disegno complessivo delle

relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali, regionali e locali impegnate nelle attività di protezione civile afferma, tra l'altro, che *"la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo."*

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e, in particolare, gli articoli:

- 14 (Strutture operative), che al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che l'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge medesima, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e di una serie di strutture operanti nel territorio regionale tra le quali figura, alla lettera f), la croce Rossa Italiana;
- 15 (Convenzioni e contributi) che stabilisce che L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza (comma 1) e che, al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile, concedendo, altresì, allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui sopra, a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile;

Vista la propria deliberazione n. 2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile;

Preso atto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29 agosto 2003 tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Associazione Italiana della Croce Rossa per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di collaborazione tra le parti;

Preso atto:

- che la Croce Rossa Italiana, struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è articolata in diverse e distinte componenti, talune delle quali a carattere volontario;
- che in previsione od in occasione del verificarsi di eventi calamitosi di protezione civile, le varie componenti della Croce Rossa Italiana intervengono offrendo il proprio qualificato contributo in termini tecnici ed operativi;

Considerato:

- che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, dando priorità all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita del sistema regionale di protezione civile, anche mediante tutte le componenti della Croce Rossa Italiana presenti sul territorio regionale;
- che tale sostegno deve opportunamente articolarsi su un orizzonte temporale congruo, al fine di poter conseguire gli obiettivi prefissati con la massima efficacia;

Ritenuto che il perseguimento degli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, comporti la necessità di procedere alla stipula di una convenzione-quadro che, sul modello di quanto fatto con altre organizzazioni a composizione volontaria e con altre strutture operative non volontarie, disciplini le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e la Croce Rossa Italiana regionale in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, perseguendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili,

in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza operativa delle strutture operative presenti sul territorio regionale;

Considerato:

- che con propria Deliberazione n. 1765 del 13 settembre 2004 veniva approvato lo schema di Convenzione - Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna, per il concorso alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale;
- che in data 6 ottobre 2004 veniva sottoscritta la summenzionata Convenzione-Quadro di durata quinquennale, quindi con validità in scadenza al 6 ottobre 2009;

Dato quindi atto che la convenzione quadro di cui trattasi è scaduta in data 6 ottobre 2009;

Preso atto dei positivi frutti della collaborazione posta in essere nel quinquennio di vigenza dello strumento convenzionale sopra richiamato;

Ritenuto necessario proseguire l'attività di collaborazione disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle strutture operative attive nell'ambito del territorio regionale, confermando ed implementando la proficua collaborazione già avviata con la convenzione stipulata in precedenza, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione-quadro, sulla base di un analogo schema di atto di durata quinquennale e da attuarsi secondo programmi operativi di validità annuale per le varie attività, elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive effettive disponibilità di bilancio e tecnico-operative;

Vista la propria deliberazione n. 652 del 14 maggio 2007 con la quale sono stati dettati gli indirizzi operativi in ordine alle modalità di sottoscrizione e gestione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rinnovo della convenzione-quadro quinquennale nello schema in allegato "A" alla presente deliberazione, che riproduce i contenuti della convenzione scaduta, adeguandoli alle novelle normative in materia, anche relative alla organizzazione interna delle strutture coinvolte, prevedendo, in particolare, che alla sottoscrizione della convenzione-quadro e dei relativi contratti di comodato d'uso gratuito di strutture, mezzi e attrezzature regionali, proceda, per quanto riguarda la componente regionale, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in attuazione di quanto previsto nella richiamata propria deliberazione n. 652/07;

Dato atto che allo schema di convenzione-quadro in allegato "A", sono altresì allegati:

- lo schema tipo di contratto di comodato d'uso gratuito di strutture, mezzi e attrezzature tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna (allegato B);
- lo schema tipo di singolo contratto di comodato d'uso gratuito di strutture, mezzi e attrezzature tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna (allegato C);
- lo schema di verbale di consegna di strutture, mezzi e attrezzature concessi in comodato d'uso gratuito (allegato D);

Dato atto che:

- in vigore della precedente già menzionata convenzione quadro sottoscritta in data 6 ottobre 2004, alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna sono stati concessi in comodato mezzi di proprietà della Regione Emilia-Romagna, per mezzo di un contratto di comodato stipulato in data 7 agosto 2008;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 5, lett. b) della medesima convenzione-quadro scaduta, è possibile procedere al rinnovo del contratto di comodato relativi ai beni, mezzi ed attrezzature già assegnati alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo del contratto di comodato summenzionato, da effettuarsi con le modalità previste nella richiamata propria deliberazione n. 652/2007, secondo lo schema di cui in "allegato E" alla presente deliberazione;

Dato atto:

- che nella convenzione-quadro sono confermate le modalità e procedure di controllo congiunto e verifica dell'efficacia delle azioni da porre in essere anno per anno, la cui responsabilità, per quanto concerne la Regione, è affidata all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione-quadro provvederà annualmente l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo disponibili nel proprio bilancio e provenienti sia da specifici trasferimenti di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia dagli ordinari trasferimenti da parte della Regione Emilia-Romagna, secondo una programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia per il concorso alle attività di protezione civile, secondo lo schema di convenzione in "allegato A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale unitamente ai suoi allegati B - C - D ed E;

Dato atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi provvederà, ai sensi delle richiamate proprie deliberazioni, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, alla cui responsabilità afferirà, altresì la cura di tutte le attività conseguenti;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005, recante: "Preliminari disposizioni procedurali e di organizzazione per l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la quale l'Ing. Demetrio Egidi è stato nominato Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile;
- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006, recante: "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006; n. 1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore "Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile";

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
- b) di approvare il proseguimento della collaborazione quinquennale con la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna mediante la definizione, d'intesa con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, di appositi programmi di intervento nelle diverse attività di protezione civile;
- c) di approvare lo schema di convenzione-quadro di durata quinquennale con la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna per il concorso alle attività di protezione civile di cui in "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente ai suoi allegati "B" (schema tipo di contratto di comodato d'uso gratuito di strutture, mezzi e attrezzature), "C" (schema tipo di singolo contratto di comodato d'uso gratuito di strutture, mezzi e attrezzature), "D" (schema di verbale di consegna di strutture, mezzi e attrezzature) ed "E" (schema di

rinnovo di contratto di comodato e reciproca presa d'atto di consegna di beni già effettuata), dando atto, in particolare, che esso riproduce i contenuti della convenzione scaduta, adeguandoli alle novelle normative in materia, anche relative alla organizzazione interna delle strutture coinvolte, prevedendo, in particolare, che :

- alla sottoscrizione della convenzione-quadro e dei relativi contratti di comodato d'uso gratuito di strutture, mezzi e attrezzature regionali, proceda, per quanto riguarda la componente regionale, il Direttore dell'Agazia Regionale di Protezione Civile, in attuazione di quanto previsto nella richiamata propria deliberazione n. 652/07;
 - alla determinazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi annuali di attività previsti dalla convenzione-quadro provvederà anno per anno l'Agazia Regionale di Protezione Civile, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie all'uopo iscritte nel proprio bilancio e provenienti da trasferimenti dello Stato e della Regione, secondo le procedure indicate nella convenzione-quadro medesima;
- d) di individuare l'Agazia Regionale di Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali connesse con lo schema di convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";
- e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

SCHEMA DI CONVENZIONE-QUADRO TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - PER IL CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE.

L'anno 2009, il giorno _____ presso la sede dell'Agencia Regionale di Protezione Civile, Viale Silvani 6 - Bologna,

VISTO l'art. 117, comma 3, della Costituzione che individua la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;

VISTO il R.D. 7 febbraio 1884 n. 1243, recante "Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana Croce Rossa";

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", e, in particolare l'articolo 1;

Visto il D.P.C.M. del 06/05/2005 n. 97, recante "Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il "*Fondo regionale di protezione civile*", ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato a "*finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", e, in particolare, gli artt. 2, 8, e 10;

Vista l'Art. 8 comma 5ter della Legge 27 febbraio 2009 n°13, con la quale vengono estesi i benefici di legge previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista l'Art. 8 comma 5ter della Legge 27 febbraio 2009 n°13, con la quale vengono estesi i benefici di legge previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa

VISTA la legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e, in particolare, gli artt.1, 8, 9, 10, 12;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni regionali - abrogazione della

L.R. 10 aprile 1989, n. 11" e, in particolare, l'art. 7, commi 3 e 4, che disciplina il ricorso da parte della Regione alla concessione di beni in comodato d'uso gratuito;

VISTA la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva collaborativa Stato-regioni che è racchiusa nel disegno complessivo delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali, regionali e locali impegnate nelle attività di protezione civile afferma, tra l'altro, che *"la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo."*;

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile;

PRESO ATTO del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29 agosto 2003 tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Associazione Italiana della Croce Rossa per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di collaborazione tra le parti.

DATO ATTO che la Croce Rossa Italiana, struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è articolata in diverse e distinte componenti, talune delle quali a carattere volontario;

DATO ATTO, altresì, che in previsione od in occasione del verificarsi di eventi calamitosi di protezione civile, le varie componenti della Croce Rossa Italiana intervengono offrendo il proprio qualificato contributo in termini tecnici ed operativi;

CONSIDERATO che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna, il

massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, dando priorità all'attivazione di ogni opportuna iniziativa di sostegno e supporto alla crescita del sistema regionale di protezione civile, anche mediante tutte le componenti della Croce Rossa Italiana presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO altresì che tale sostegno deve opportunamente articolarsi su un orizzonte temporale congruo, al fine di poter conseguire gli obiettivi prefissati con la massima efficacia;

RITENUTO che il perseguimento degli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, comporti la necessità di procedere alla stipula di una convenzione-quadro che, sul modello di quanto fatto con altre organizzazioni a composizione volontaria e con altre strutture operative non volontarie, disciplini le modalità di collaborazione e di raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e la Croce Rossa Italiana regionale in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, perseguendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza operativa delle strutture operative presenti sul territorio regionale;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione l'Agenzia Regionale di Protezione Civile farà fronte nei limiti delle proprie determinazioni circa le finalità d'impiego delle disponibilità finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia da specifiche disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione Emilia-Romagna, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo con la Croce Rossa Italiana regionale;

TRA

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata dal Direttore dell'Agenzia medesima, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,

E

la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia Romagna
(in seguito indicata come CRI-RER), P.IVA/C.F. n.
_____, con sede legale
_____, rappresentata dal legale
Rappresentante _____ in qualità di
_____ domiciliato per la carica in
Bologna, Via del Cane n. 9;

**SI CONVIENE E SI STIPULA
LA PRESENTE CONVENZIONE-QUADRO**

**Art.1
(Finalità ed oggetto)**

1. La presente convenzione-quadro ha come obiettivo il consolidamento ed il potenziamento della capacità operativa e della qualificazione tecnica della CRI-RER, nonché la definizione dei rapporti di reciproca collaborazione tra l'Agenzia e la C.R.I. Emilia Romagna, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia e la CRI-RER attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze preposte agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità.
3. Annualmente l'Agenzia, con proprio atto, determina, sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili per le attività di protezione civile da svolgere in convenzione dalla CRI-RER sul territorio regionale. Nell'ambito di tale quadro finanziario complessivo l'Agenzia e la CRI-RER concordano, sul piano tecnico, un programma operativo annuale per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalità illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti e viene adottato dall'Agenzia con proprio atto amministrativo.

4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al comma precedente, il programma operativo annuale può articolarsi nelle seguenti attività:

a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile della CRI-RER, a valere sulle disponibilità iscritte ai pertinenti capitoli del bilancio dell'Agenzia, nei limiti determinati nel programma operativo annuale;

b) il concorso delle varie componenti della CRI-RER per l'attivazione degli interventi in previsione o in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipologia, secondo modalità operative che verranno stabilite dalle parti successivamente, prevedendo, in particolare, la costante reperibilità, con le modalità che saranno definite nei programmi operativi annuali, di:

1 - un proprio qualificato referente per le esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza;

2 - squadre operative specialistiche nell'ambito delle seguenti attività :

- socio-assistenziali, sanitarie e logistiche, nonché tutte le attività concordate tra le parti ivi comprese quelle di prevenzione e diffusione di una cultura del rischio;
- interventi urgenti per fronteggiare eventi connessi al rischio idraulico;
- interventi urgenti per fronteggiare eventi connessi al rischio incendio boschivo;

a) la concessione di contributi finalizzati ad attività di formazione, informazione e addestramento in un'ottica di collaborazione e di reciproco interesse che consenta l'acquisizione ed il potenziamento delle competenze teoriche e pratiche del personale che opera nell'ambito della protezione civile, con particolare riguardo al personale volontario ed in raccordo con le strutture sanitarie regionali.

In specifico formazione ed addestramento del:

- personale appartenente alla CRI-RER, con specifico riferimento personale volontario, da parte dell'Agenzia e delle altre strutture operative con esso all'uopo convenzionate
- personale dell'Agenzia e del Volontariato organizzato di protezione civile da parte della CRI-RER per talune attività formative e addestrative in materia socio sanitaria

b) la definizione congiunta ed il costante aggiornamento di un disciplinare d'uso per i mezzi della CRI-RER che verranno inseriti, d'intesa, nella colonna mobile del volontariato della Regione;

c) la definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi della CRI-RER allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agenzia, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;

d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte della Regione, per il tramite dell'Agenzia, di strutture, attrezzature e mezzi di proprietà regionale, da impiegare per potenziare la capacità operativa delle varie componenti della CRI-RER per le attività di protezione civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione come di seguito indicato:

d.1) tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a carico del comodatario;

d.2) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria - ad esclusione della copertura assicurativa relativa ai mezzi in questione interamente posta a carico della C.R.I. - sono ripartiti tra le parti nella misura del 50%, fatto salvo ogni

connesso adempimento di ordine fiscale o tributario a carico della Regione proprietaria, nei limiti stabiliti dal programma operativo annuale di cui al successivo art. 2;

- d.3) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto di comodato;
- d.4) il comodatario può utilizzare la struttura, le attrezzature o i mezzi in comodato anche per i propri fini istituzionali;
- e) condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari;
- f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale e le strutture della CRI-RER, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi.
- g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/1992;
- h) avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale C.R.I. per lo svolgimento di attività regionali di protezione civile anche nell'ambito del Centro Operativo Regionale (COR), secondo modalità che,

di volta in volta, verranno stabilite nel programma operativo annuale;

5. L'attività di cui alla lettera d) avviene mediante la sottoscrizione di uno schema tipo di contratto di comodato d'uso gratuito, redatto secondo lo schema in allegato "B" della Deliberazione di Giunta Regionale n. ---- del ----- che è parte integrante della presente convenzione, a cui faranno seguito le sottoscrizioni di singoli contratti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di cui trattasi, redatti secondo lo schema in allegato "C" della Deliberazione di Giunta Regionale n. ---- del ----- che è parte integrante della presente convenzione;
6. All'atto della consegna dei mezzi ed attrezzature oggetto del comodato viene redatto apposito verbale di consegna, secondo lo schema in allegato "D" alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ che è parte integrante della presente convenzione;
7. Al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni contenute nella presente convenzione-quadro, vengono concessi in comodato, mediante la sottoscrizione di un unico contratto e di un unico verbale di consegna, le attrezzature ed i mezzi già concessi in attuazione della precedente convenzione, secondo lo schema in allegato "E" alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ che è parte integrante della presente convenzione;
8. L'Agenzia potrà provvedere, altresì, ad adempiere alle attività ed alle funzioni che potranno esserle attribuite dallo Stato ai sensi e per gli effetti del regolamento di attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 225/1992, con particolare riguardo all'eventuale gestione di fondi e contributi disciplinati dal medesimo provvedimento.

Art. 2
(Programma operativo annuale)

1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci, secondo la seguente procedura:
 - a) compatibilmente con le tempistiche operative connesse con ciascuno specifico ambito di attività, annualmente viene effettuata, anche in periodi differenziati dell'anno, una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti, con riguardo a tutte le attività di cui al precedente art. 1, comma 4;
 - b) tale valutazione, ove possibile, viene svolta entro la fine dell'anno precedente per essere successivamente raffrontata, nell'esercizio di competenza, con la disponibilità delle risorse all'uopo stanziato nel bilancio dell'Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definita la proposta di programma operativo annuale relativo alla specifica attività;
 - c) sono definiti, d'intesa, tra la CRI - RER e l'Agenzia, che li adotta con propri atti amministrativi;
 - d) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia; la CRI-RER assicura la ripartizione delle risorse strumentali disponibili, garantendo il concorso in occasione di intervento.
2. I programmi operativi annuali contengono anche le modalità operative di attuazione delle singole tipologie di attività.
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attività contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto il rimborso alla CRI-RER da parte dell'Agenzia, di norma avviene con le seguenti modalità:
 - l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo annuale per

far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle attività, da disporre contestualmente all'approvazione del programma medesimo;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria della spesa da parte della C.R.I. Emilia Romagna, anche tenendo conto dell'attività di verifica prevista;

Art. 3
(Comitato tecnico)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attività non è previsto alcun compenso, composto dal Delegato Regionale alla Protezione Civile C.R.I. Emilia Romagna, dal Direttore Regionale C.R.I. Emilia Romagna e da un rappresentante da lui designato nonché dal Direttore dell'Agenzia e da due rappresentanti da lui designati.
2. In sede di valutazione tecnica del programma operativo per l'anno seguente, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e formula, al riguardo, una valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.

Art. 4
(Responsabilità ed oneri a carico della CRI-RER)

1. L'Organizzazione è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti per le differenti attivazioni operative. In caso di mancato rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale rappresentante della CRI-RER è tenuto ad informare per iscritto l'Agenzia delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.

2. La CRI-RER si impegna ad assicurare, anche in regime ordinario, la presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i programmi concordati.
3. La CRI-RER si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.
4. La CRI-RER garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o delle prestazioni richieste.
5. La CRI-RER assicura, ai sensi delle proprie articolazioni normative interne, che i Volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari soggetti aderenti alla CRI-RER.

Art. 5

(Oneri dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e modalità di impiego delle risorse disponibili)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente convenzione operativa l'Agenzia farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Agenzia e la CRI-RER.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione operativa che debbano essere attuate dall'Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di

contabilità regionale, il dirigente competente dell'Ente.

3. In particolare l'Agenzia potrà provvedere, nell'ambito dei programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione-quadro, nei limiti stabiliti dal precedente comma 1, alle esigenze di natura finanziaria, adeguatamente documentate, relative al rimborso, con le modalità e nei limiti di ammissibilità concordati, delle spese di viaggio, vitto quant'altro previsto nei medesimi programmi operativi annuali.

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei mezzi concessi in comodato d'uso gratuito da parte della Regione Emilia-Romagna, per mezzo dell'Agenzia, alla C.R.I. Emilia Romagna sono a carico del comodante nella misura del 50%, così come indicato nell'art. 1, comma 4, punto f.2).

Eventuali spese non documentate potranno essere rimborsate su apposita dichiarazione fornita dal legale rappresentante della CRI-RER, a condizione che il relativo importo sia comunque marginale rispetto a quelle globalmente sostenute in occasione dell'intervento o dell'attività in questione.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dalla CRI-RER all'Agenzia entro il mese di dicembre di ciascun anno, al fine di consentire la tempestiva erogazione del saldo di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 6

Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria -

1. La presente convenzione-quadro ha validità quinquennale e decorre dalla data della sua stipula, ma vincola l'Agenzia in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti. Inoltre, previo accordo fra le parti la stessa convenzione-quadro può essere modificata.
2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla CRI-RER

stessa fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli.

3. La CRI-RER può risolvere la presente convenzione-quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Agenzia agli impegni previsti nei precedenti articoli.

Art. 7

(Attività di verifica amministrativa)

L'Agenzia può, in qualsiasi momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dalla CRI-RER per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto a carico dello specifico contributo, in misura superiore od uguale al trenta per cento dell'importo totale, formulando, all'uopo, richieste di informazioni anche agli organi nazionali di gestione e di controllo interno della CRI-RER medesima.

Art. 8

(Controversie)

La sede competente per eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico a carattere temporaneo di cui al precedente art. 3, è il Foro di Bologna.

Art. 9

(Registrazione)

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, Li _____

**Per l' Agenzia Regionale di Protezione Civile
Il Direttore**

**Per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia
Romagna
Il Legale Rappresentante**

"Allegato B"

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI STRUTTURE, MEZZI E ATTREZZATURE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Per la concessione di beni in attuazione della Convenzione Quadro approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", la Giunta regionale al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile, può concedere, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile, ai soggetti ed enti ivi previsti, tra cui la Croce Rossa Italiana, a titolo gratuito in comodato o in uso beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile;

L'anno, addì del mese di
in

la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Ing. Demetrio EGIDI, domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

E

La Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna, che per brevità in seguito sarà chiamata "CRI-RER", P.IVA/C.F. n. _____, con sede legale in _____, rappresentata da _____, in qualità di _____;

per tutti i beni di proprietà regionale che formeranno
oggetto di singoli contratti di comodato d'uso gratuito e
relativi verbali di consegna

Convengono e stipulano il presente contratto

Articolo 1

(Oggetto)

La Regione (comodante), in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, concede in comodato d'uso gratuito alla CRI-RER i beni specificamente indicati nei singoli contratti di comodato e nei relativi verbali di consegna, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato C alla deliberazione di Giunta Regionale n ____ del _____

Articolo 2

(Dati obbligatori)

I singoli contratti di comodato, ed i relativi verbali di consegna, riportano le seguenti voci:

- a) giorno di presa in consegna dei beni;
- b) condizioni di funzionamento (stato d'uso);
- c) valore stimato (alla data di consegna).

Articolo 3

(Proprietà dei beni)

La CRI-RER riconosce e dichiara che la proprietà dei beni indicati all'art. 1 del presente contratto, rimane in capo alla Regione Emilia-Romagna.

Il comodante consente al comodatario l'eventualità di registrare i beni di cui all'articolo 1 in appositi specifici registri della Croce Rossa Italiana, al fine di renderne possibile l'effettivo utilizzo.

Articolo 4

(Consegna, stato dei beni comodati, diligenza nell'uso)

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni indicati all'art. 1 del presente contratto vengono consegnati nello stato in cui si trovano, in buone condizioni di funzionamento, e la CRI-RER assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli per le finalità di protezione civile, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi, garantendone la costante efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo idoneo, sicuro e coperto.

Ove necessario il comodatario provvederà alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprietà regionale.

La CRI-RER si impegna inoltre a trasmettere periodicamente alla Regione informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonché a comunicare tempestivamente al Centro Operativo Regionale (C.O.R.) l'indisponibilità operativa dei beni medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause.

Articolo 5

(Gestione del bene)

La CRI-RER ha l'obbligo di:

- a) garantire (h. 24), su richiesta della Regione, interventi di prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni, un numero sufficientemente congruo di personale volontario o permanente immediatamente attivabile e dotato della patente o professionalità necessaria per la movimentazione dei mezzi e l'installazione delle attrezzature concesse in comodato;
- b) apporre sui beni il marchio identificativo della Protezione Civile della Regione e l'apposita etichetta inventariale;
- c) provvedere alla manutenzione programmata e buona conservazione dei mezzi e attrezzature assegnate;

- d) concordare preventivamente con l'Agencia Regionale di Protezione Civile, eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute necessarie;
- e) comunicare preventivamente per iscritto alla Regione con copia al competente Servizio Patrimonio e Provveditorato, ogni eventuale perdita o esigenza di alienazione del bene, indicando il relativo numero di inventario e le motivazioni della richiesta e provvedere alla rottamazione dei beni divenuti fuori uso qualora richiesto dalla Regione;
- f) trasmettere l'elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature e mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di ogni anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con l'indicazione del loro luogo di ricovero;
- g) comunicare eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari incaricati dall'Agencia Regionale di Protezione Civile.

Qualora si riscontri grave carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione la Regione può ordinare l'immediato rientro del bene.

Inoltre può richiedere, in caso di necessità, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del bene concesso in comodato.

Articolo 6

(Utilizzo beni comodati)

Il comodatario può utilizzare i beni in comodato anche per i propri fini istituzionali.

Articolo 7

(Divieto cessione d'uso e modifiche al bene comodato)

E' fatto assoluto divieto al comodatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'uso dei beni a terzi.

Il comodatario s'impegna a non apportare modifiche strutturali ai beni oggetto di comodato senza espressa autorizzazione scritta, resa per conto del comodante dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con eccezione della specifica caratterizzazione CRI.

Articolo 8

(Spese)

Le parti convengono che la CRI-RER deve provvedere direttamente al pagamento delle spese ordinarie; di quelle straordinarie nella misura del 50%, di manutenzione e di ogni altro onere fiscale e legale derivante dall'uso e dal possesso del bene oggetto della presente convenzione e in particolare degli obblighi assicurativi previsti per legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da inadempimenti della CRI-RER sono a carico esclusivo della CRI-RER stessa. Eventuali rimborsi, delle spese sostenute dalla CRI-RER potranno essere finanziati, entro i limiti delle disponibilità di bilancio

Articolo 9

(Esonero dalla responsabilità)

Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico della CRI-RER tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto del presente contratto. La CRI-RER solleva la Regione da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano riscontrati vizi, difetti e difformità in genere, la CRI-RER si obbliga a darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia Regionale di Protezione Civile e comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.

Articolo 10

(Efficacia, durata e risoluzione del contratto)

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della convenzione quadro, indicata in premessa, ed è rinnovabile qualora la stessa venga rinnovata. Medesima disciplina è applicabile ai singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna costituenti parti integranti del presente contratto.

Le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r.

Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna.

In particolare, la risoluzione del presente contratto comporta l'automatica risoluzione di tutti i singoli contratti di comodato e relativi verbali di consegna; la risoluzione di un singolo contratto di comodato e verbale di consegna, ha effetti limitati unicamente al medesimo.

Alla scadenza, o alla risoluzione del contratto, il Comodatario s'impegna a restituire i beni comodati.

Articolo 11

(Accordi per la gestione dei beni oggetto del presente comodato)

Le parti si impegnano a definire un'apposita disciplina per:

- a) l'utilizzazione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature indicati all'art.1;
- b) l'impiego delle risorse umane e materiali della CRI-RER in connessione con i beni di cui alla lettera a);
- c) per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le parti rinviano alle norme contenute nel Codice Civile e nelle eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.

Articolo 12

(Arbitrato)

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto sono decise da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato dal Direttore dell'Agencia Regionale di Protezione Civile per conto della Regione, uno dal Legale Rappresentante della CRI-RER, e il terzo concordemente dagli altri due arbitri.

La sede esclusiva dell'arbitrato è Bologna.

Articolo 13

(Elezione di domicilio)

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, riconoscendo che ogni comunicazione o atto, anche giudiziale, notificato nei luoghi suddetti, anche se non più abilitati, sarà da intendersi come regolarmente notificato, senza possibilità di eccezione alcuna da parte del destinatario.

Articolo 14

(Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, Li _____

**Per la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di
Protezione Civile**

Il Direttore

**Per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia
Romagna**

Il Legale Rappresentante

**SCHEMA-TIPO DI SINGOLO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
DI STRUTTURE, MEZZI E ATTREZZATURE TRA LA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E LA CROCE
ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA**

**(AUTORIZZATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.DEL
.....)**

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal
Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in
qualità di legale rappresentante dell'Agenzia medesima, ex
art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla
sottoscrizione ai sensi delle deliberazioni di Giunta
Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n.... del....., e domiciliato
per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Comodatario: Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale
Emilia-Romagna, rappresentata da _____ in qualità
di legale rappresentante, domiciliato, per la carica in
Bologna, Via _____ -

Premesso che

- il Direttore Agenzia Regionale ed il comodatario - come
sopra specificati - con scrittura privata in data
_____ hanno sottoscritto il "Contratto - tipo di
Comodato", conservato, in originale, agli atti
dell'Agenzia Regionale, con protocollo _____, del
quale il presente è parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

Il Comodante cede al Comodatario, che accetta, in
comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:

1. BENE 1 = Nr. inventario Regione Emilia Romagna -
descrizione bene - condizioni di funzionamento - valore

stimato (allegato dati di inventario Regione Emilia Romagna del singolo bene),

2. BENE 2 _____

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili)

Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto - tipo di Comodato indicato in premessa.

Articolo 3

(Consegna dei beni e dichiarazione di conformità)

In data _____, presso _____, ha avuto luogo la consegna, dei beni puntualmente indicati all'art. 1. Il Comodatario dichiara, ai sensi ed agli effetti di quando previsto dal Contratto - tipo di Comodato, che i suddetti beni, sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione, immuni da vizi conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni rese.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, Li _____

**Per la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di
Protezione Civile
Il Direttore**

**Per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia
Romagna
Il Legale Rappresentante**

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA
DI STRUTTURE, MEZZI E ATTREZZATURE CONCESSI IN
COMODATO D'USO GRATUITO
(allegato al Contratto di Comodato d'uso gratuito
sottoscritto in data _____)

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 14 Maggio 2007 *"Indirizzi Operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle Convenzioni previste dalla L.R. 1/2005"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ *"Approvazione schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia - Romagna per il concorso alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale "*;

Vista la Convenzione-quadro, sottoscritta in data _____ in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ ;

In data _____ presso _____

presenti:

per l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, di cui la Regione Emilia-Romagna (Comodante) si avvale ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 1/2005: _____

per la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna (Comodatario): _____

si è proceduto alla consegna dei beni di cui all'elenco, che si riporta anche di seguito, in Allegato 1 al contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per la Regione Emilia-Romagna, e dal Legale Rappresentante della Croce Rossa

Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna, secondo lo
schema in allegato alla convenzione-quadro approvata con
Deliberazione di Giunta regionale n.
_____ del _____ :

Il Comodatario dichiara che i suddetti beni sono dal medesimo
accettati, di sua piena soddisfazione e immuni da vizi
conosciuti o apparenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni vengono
consegnati nel rispetto delle disposizioni previste nel
contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto in data
_____, senza sollevare eccezione alcuna.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, Li _____

**Per la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di
Protezione Civile
Il Direttore**

**Per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia
Romagna
Il Legale Rappresentante**

SCHEMA DI RINNOVO DI CONTRATTO DI COMODATO E RECIPROCA PRESA D'ATTO DI CONSEGNA DI BENI GIA' EFFETTUATA A TALE TITOLO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1765/2004.

Comodante: Regione Emilia-Romagna - rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia medesima, ex art. 21, comma 6, L.R. 1/2005, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 652 del 14/5/2007 e n. _____ del _____, e domiciliato per la carica in Bologna, V.le Silvani 6

Comodatario: Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna, rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante, domiciliato, per la carica in Bologna, Via _____ -

Premesso che la delibera della Giunta regionale n. _____ del _____:

- ha approvato lo schema-tipo di Convenzione Quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna, successivamente sottoscritta in data _____;
- ha approvato lo Schema-Tipo di Contratto di comodato tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna, successivamente sottoscritto in data _____;
- ha autorizzato il rinnovo del contratto di comodato tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna, stipulato in data 7 Agosto 2008 in attuazione della Convenzione-quadro approvata

con delibera di Giunta regionale n. 1765/2004 ed avente ad oggetto i beni specificati nel presente contratto, già nella disponibilità della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

Il Comodante e il Comodatario si danno reciprocamente atto che, in attuazione della Convenzione-quadro approvata con delibera di Giunta regionale n. 1765/2004 sono stati concessi con contratto sottoscritto in data 7 Agosto 2008 e consegnati al Comodatario i beni di seguito specificati:

N. 2 AUTOCARRI LAND ROVER Cat. N1/DEFENDER 130 CC 5 posti cabina con cassone allungato - potenza fiscale 23 cv - portata utile 1.400 Kg.

N.	N. TELAIO	N. INVENTARIO RER	TARGA CRI
1	SALLDKHS88A763321	200 / 0 / 003724	CRI 378AA
2	SALLDKHS88A763666	200 / 0 / 003725	CRI 379AA

Articolo 2

(Obblighi contrattuali e norme applicabili)

Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel Contratto - tipo di Comodato indicato in premessa e sottoscritto in data _____.

Bologna, Li _____

**Per la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di
Protezione Civile
Il Direttore**

**Per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia
Romagna
Il Legale Rappresentante**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Demetrio Egidi, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2176

data 19/11/2009

IN FEDE

Demetrio Egidi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'